

**ASSOCIAZIONE
ITALIANA BROKERS
DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI**



Il Presidente

Prot. N° 19067 sg/gg/EB

Trasmesso via e-mail a: regolamento.intermediari@isvap.it

Spett.

Isvap

Via del Quirinale, 21
00100 Roma

Roma, 15 settembre 2006

Regolamento attuativo del Codice delle Assicurazioni

Si trasmettono in allegato le osservazioni che la scrivente Associazione, con l'assistenza del Prof. Pierpaolo Marano, ha inteso formulare rispetto alla bozza di regolamento diffuso lo scorso 5 agosto, recante la disciplina di attuazione delle disposizioni sull'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa contenute nel Titolo IX del codice delle assicurazioni.

Il breve tempo a disposizione, anche per il concomitante periodo feriale, potrebbe indurre codesta Autorità di vigilanza a considerare anche successive, eventuali, osservazioni che l'Aiba si riserva di esprimere.

Si dichiara la disponibilità, ad ogni modo, a partecipare ad incontri che fossero ritenuti opportuni in merito alle osservazioni formulate.

Cordiali saluti.

Enrico Boglione

Osservazioni e commenti AIBA alla bozza di Regolamento ISVAP sull'intermediazione assicurativa

Un'osservazione preliminare attiene ai tempi previsti per l'entrata in vigore del regolamento. L'art. 78 della bozza distingue tra: (i) il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per le disposizioni che riguardano gli adempimenti finalizzati alla prima iscrizione o al trasferimento nel registro; (ii) il 1° gennaio 2007, per la restante parte.

Si osserva come il termine del 1 gennaio 2007 sia fissato dall'art. 343 c.a. con riferimento al passaggio degli "intermediari già iscritti od operanti" al registro c.d. unico introdotto dall'art. 109 c.a.; mentre il successivo art. 355 c.a. si limita a disporre che, in sede di prima applicazione, le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi decorrenti dal 1° gennaio 2006.

A parte la condivisibile esigenza, sancita dall'art. 354, comma 6°, c.a., che le disposizioni di attuazione di ciascun titolo del codice siano contenute in un unico regolamento, si evince che il codice medesimo non stabilisce che tutte le disposizioni del regolamento trovino pressoché simultanea attuazione, ma impone il rispetto della data del 1° gennaio 2007 soltanto per l'entrata in vigore delle disposizioni sul trasferimento degli intermediari "già iscritti o operanti" nel nuovo registro.

E' sufficiente una mera lettura dell'indice della bozza di regolamento per affermare che le previsioni in essa contenute non attengono solo al trasferimento nel registro di coloro che svolgono l'attività di intermediazione a vario titolo, ma comprendono anche le regole organizzative e di comportamento concernenti l'esercizio dell'attività in questione.

La novità di talune regole di comportamento, come la complessità di alcuni adempimenti organizzativi, richiede un approfondimento ed una preparazione - degli intermediari e delle imprese - preclusi dal tempo attualmente previsto, racchiuso tra la pubblicazione del regolamento ed il 1 gennaio 2007; per giunta nel periodo di fine anno, caratterizzato da una elevata concentrazione di rinnovi contrattuali e notoriamente pieno di adempimenti per intermediari ed imprese. Il rischio che si corre è di sperimentare sui contraenti le soluzioni prefigurate dal codice delle assicurazioni, con le inevitabili conseguenze negative per il mercato assicurativo. Si pensi, ad es., all'esigenza di

conformare la modulistica esistente alle imminenti disposizioni, in un modo che sarà tanto più efficace per il cliente, quanto maggiore sarà la piena comprensione delle nuove regole che lo tutelano da parte degli intermediari e delle imprese.

Pertanto, si chiede: *(i)* di procrastinare la data di entrata in vigore di tutte quelle disposizioni che non riguardano “gli adempimenti finalizzati alla prima iscrizione o al trasferimento nel registro”, accordando un termine diverso dal 1° gennaio 2007, e non inferiore al 30 giugno 2007, idoneo a consentire un’adeguata preparazione da parte degli intermediari e delle imprese; *(ii)* di spostare dal 31 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la data entro cui procedere all’iscrizione nel registro degli intermediari già operanti.

Un siffatto scostamento, peraltro, non impedisce agli intermediari di altri Stati membri di svolgere l’attività in regime di libertà di stabilimento o di prestazione di servizi, perché la possibilità di operare in Italia è consentita anche dalle disposizioni anteriori a quelle in esame, e la necessità dell’iscrizione nell’allegato al registro c.d. unico è soddisfatta dall’attuazione del registro medesimo per il 31 dicembre 2006.

ooOoo

Sulla scorta di tale rilievo preliminare, si precisa che le successive osservazioni sono raggruppate in due sezioni.

Nella prima, vi sono quelle che riguardano le disposizioni riconducibili all’esigenza di procedere al trasferimento degli intermediari già iscritti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice delle assicurazioni; nella seconda, quelle inerenti alle restanti previsioni della bozza di regolamento. In entrambi i casi, si suggeriranno anche possibili riformulazioni delle norme prese in considerazione. In ultimo sono evidenziati possibili refusi e difetti di coordinamento.

SEZIONE I

Una prima osservazione concerne le disposizioni riguardanti la figura del broker “temporaneamente inattivo” che si ritrovano nel regolamento (artt. 4, comma 3°, 5, comma 2°, lett. *d*), 36, comma 1°, lett. *e*), 36, comma 2°, 37, comma 1°, lett. *b*), 64, comma, 2°). L’espressione, quando riferita al broker, non può non designare la situazione di colui che ha sostenuto la prova

d'esame per l'iscrizione all'albo, o è iscritto all'albo di cui alla l. 28 novembre 1984, n. 792, ed esplica la sua attività in nome e per conto di una società iscritta nella sezione B.

Attribuire un diverso significato all'espressione in esame, infatti, condurrebbe a risultati a dir poco inspiegabili. Il broker "temporaneamente inattivo" sarebbe, necessariamente, quello che non ha ancora ricevuto un incarico dal cliente (v. la definizione di tale intermediario offerta dall'art. 109, comma 2°, lett. b), c.a. e ripetuta dall'art. 1, lett. t) bozza regolamento): incarico, si aggiunge, che difficilmente otterrà continuando ad esibire tale qualifica. Se così fosse, inoltre, l'uso di una siffatta qualifica si presterebbe a comportamenti opportunistici, elusivi di taluni degli obblighi conseguenti alla qualità d'intermediario iscritto alla sezione B (ad es. la stipulazione della polizza della responsabilità civile), imponendo, altresì, di accertare una situazione di fatto ("la temporanea inattività") che costituirebbe di certo un compito non agevole per l'autorità di vigilanza.

Per altro verso, l'art. 4, par.1, comma 4°, Direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 dispone che gli Stati membri "provvedono affinché la dirigenza di tali imprese [di intermediazione assicurativa e riassicurativa] comprenda una proporzione ragionevole di persone responsabili dell'intermediazione (...) e affinché ogni altra persona che partecipi direttamente all'attività di intermediazione (...) abbia dato prova delle cognizioni e delle capacità necessarie per l'assolvimento dei propri compiti". La norma, cioè, prende atto che l'attività in questione è svolta sempre più di frequente attraverso la forma societaria, e impone agli Stati membri di prevedere che queste società non si riducano ad un mero simulacro di professionalità, ma impieghino una "proporzione ragionevole" di persone aventi un'elevata qualificazione, sia come responsabili, sia, *a maggior ragione*, come addetti all'attività medesima. Pertanto, la richiesta che l'intermediario persona fisica iscritto alla sezione B non perda tale qualifica, allorquando operi come addetto all'attività di intermediazione di una società iscritta nella medesima sezione B, è conforme all'esigenza, manifestata dalla Direttiva 2002/92/CE, che il maggior numero possibile di coloro che entrano in contatto con i clienti sia in possesso di un'elevata qualificazione.

Il mancato riconoscimento rappresenterebbe un evidente disincentivo a sostenere la prova di idoneità, e dunque ad essere più preparati, ove si sia parificati a coloro che non la posseggono: tutti iscritti nella sezione E del registro.

Si rileva, inoltre, l'esigenza di disporre di un lasso di tempo sufficiente per effettuare le comunicazioni, specie in considerazione della segnalata tendenza a svolgere l'attività in forma societaria e, dunque, con strutture sempre più complesse ed organizzate gerarchicamente.

Sulla scorta di tali considerazioni, se condivise, si propongono le seguenti modifiche al regolamento:

L'art. 4, comma 3°, è sostituito dal seguente: “Nella sezione A del registro è data evidenza degli agenti temporaneamente non operanti. Nella sezione B è specificato se l'attività è svolta come addetto all'attività di intermediazione di una società iscritta nella medesima sezione B”.

L'art. 5, comma 2°, lett. b) è sostituito dal seguente: “la qualifica di esercizio dell'attività di intermediazione, ossia:

- se il soggetto opera individualmente;
- se opera in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione di società iscritte, rispettivamente, nella sezione A o B e, per le società iscritte nella sezione B, di rappresentante legale, amministratore delegato, direttore generale, addetto all'attività di intermediazione, di società iscritte nella medesima sezione B”.

L'art. 5, comma 2°, lett. d), è sostituito dal seguente: “per gli iscritti nella sezione A, nel caso di temporanea inattività, la data di inizio e l'eventuale termine del periodo di inattività. Nel caso di attività svolta presso una società iscritta nella sezione B, la data di inizio del rapporto e dell'eventuale cessazione”.

All'art. 36, comma 1°, l'espressione “entro cinque giorni” è sostituita dalla seguente: “entro trenta giorni”.

L'art. 36, comma 1°, lett. e) è sostituito dal seguente: “per gli intermediari persone fisiche iscritti nella sezione A, l'inizio dell'eventuale periodo di inattività”.

All'art. 36, comma 1°, è aggiunta una lettera f) del seguente tenore: “per gli intermediari persone fisiche iscritti nella sezione B, la cessazione del rapporto con la società iscritta nella medesima sezione B e l'eventuale avvio del rapporto con altra società di cui alla sezione B”.

L'art. 36, comma 2, primo capoverso, è sostituito dal seguente: “Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nella sezione A, e quelli iscritti nella sezione B che svolgono l'attività presso una società iscritta nella medesima sezione B, rispettivamente, in caso di ripresa dell'attività, o di svolgimento della stessa in via autonoma, devono darne comunicazione

all'ISVAP, a pena di radiazione dal registro, entro cinque giorni dal termine del periodo di inoperatività o di cessazione del rapporto con la società iscritta nella sezione B”.

L'art. 37, comma 1°, lett. b) è sostituito dal seguente: “gli iscritti alla sezione B sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile, al pagamento del contributo al Fondo di garanzia nonché al pagamento del contributo di vigilanza. Sono tenuti al pagamento soltanto del contributo di vigilanza gli intermediari persone fisiche iscritte alla sezione B sino a quando operano come addetti all'attività di intermediazione presso le società iscritte nella medesima sezione B, nonché in qualità di rappresentante legale, amministratore delegato o direttore generale delle stesse.

L'art. 64, comma 2°, è sostituito dal seguente: “I soggetti di cui al comma 1°, che attestano nella dichiarazione sostitutiva di operare come addetti all'attività di intermediazione presso una società iscritta nella sezione B, sono iscritti nella sezione B del registro con questa specificazione e, per gli stessi, l'obbligo della copertura assicurativa rimane sospeso sino all'eventuale avvio dell'attività in forma autonoma”.

ooOoo

Altre osservazioni possono formularsi sui requisiti che devono possedere gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui opera l'intermediario.

L'art. 42, comma 1°, lett. b), fissa un principio condivisibile, ossia che gli intermediari devono aver preventivamente accertato che costoro abbiano cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati; dispone, tuttavia, che tali capacità siano acquisite “mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi ai criteri stabiliti dall'articolo 17, comma 2°”, ossia consistere “nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, a corsi in aula di durata non inferiore a 90 ore annuali, oppure a 60 ore annuali nel caso in cui ai corsi in aula si affianchi una formazione a distanza di 30 ore”.

Manca, in primo luogo, una disposizione transitoria che riconosca la professionalità acquisita a coloro che operano da un certo periodo come addetti dell'intermediario; si crea una palese disparità di trattamento - difficilmente giustificabile - rispetto a quanti possono iscriversi alla sezione E sulla scorta dell'art. 70, in forza del quale è sufficiente aver svolto in via continuativa l'attività di intermediazione “almeno nei dodici mesi antecedenti al 1° gennaio 2006”. Escludere coloro che

hanno maturato un anno di attività presso l'intermediario prima dell'entrata in vigore del regolamento in esame, significa stabilire una regola contraria al principio di parità di trattamento, ove si consideri che costoro hanno svolto lo stesso periodo (un anno) e la medesima attività di intermediazione richieste dall'art. 70; tanto più considerando che l'attività è svolta all'interno dei locali dell'intermediario e, dunque, con minor pericolo per i terzi.

Per altro verso, si osserva che le 90 ore e gli altri criteri da seguire per i corsi da effettuare agli addetti interni dell'intermediario sono modellati su quelli richiesti ai produttori diretti, per come è reso manifesto dall'esplicito e mero rinvio all'art. 17, comma 2°. Sono evidenti, però, le differenze tra le due figure, che non possono non ripercuotersi anche sotto il profilo in esame. I produttori diretti sono definiti dall'art. 109, comma 2°, lett. c), c.a. (e dal pedissequo art. 1, lett. x) della bozza di regolamento) come coloro “che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale”, esercitano l'intermediazione assicurativa operando “senza obblighi di orario o di risultato” esclusivamente per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione. Da questa declaratoria emerge che i produttori diretti, a differenza degli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera: (i) svolgono l'attività all'esterno, essendo privi di una sede; (ii) non hanno alcun vincolo gerarchico; (iii) l'attività è per lo più sussidiaria ad altra svolta a titolo principale.

Le segnalate differenze depongono per una graduazione dell'obbligo formativo e per una diversa articolazione dei criteri che lo disciplinano. Le esigenze di tutela dei contraenti, infatti, sono meno accentuate per gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali dell'intermediario, poiché rispetto ad essi: (i) non si riscontra il pericolo della contrattazione sorprendente, o di quella in qualche modo indotta, perché l'attività si svolge nei locali, e dunque al cospetto di clienti che hanno già deciso autonomamente sia di manifestare il proprio bisogno assicurativo, sia di entrare in contatto con quell'intermediario; (ii) l'attività è svolta nell'ambito di un'organizzazione dedicata solo all'attività di intermediazione assicurativa; (iii) l'attività è prestata a titolo esclusivo o principale.

Le riferite circostanze, peraltro, richiedono di distinguere anche nell'ambito degli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali degli intermediari, poiché le delineate caratteristiche - distintive rispetto ai produttori diretti - sono riscontrabili senz'altro per quelli che

operano come addetti all'attività di intermediazione "interna" di intermediari iscritti nelle sezioni A e B, ma non per coloro che agiscono all'interno dei locali degli intermediari di cui alla sezione D.

Sulla scorta di tali considerazioni, se condivise, si propongono le seguenti modifiche al regolamento:

Dopo l'art. 73 è aggiunto un articolo del seguente tenore: "I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitavano da almeno un anno attività di intermediazione all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A e B del registro, possono continuare a svolgerla in deroga a quanto previsto dall'art. 42 del presente regolamento, a condizione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.110, comma 1°, del decreto".

L'art. 42, comma 3°, primo capoverso è sostituito dal seguente: "Gli intermediari, iscritti nella sezione D del registro a norma della Parte V, che si avvalgono di addetti all'attività di intermediazione all'interno dei propri locali, sono tenuti:".

L'art. 42, comma 1°, lett. b) è sostituito dal seguente: "il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito al termine del periodo di prova per l'assunzione e, in ogni caso, mediante la partecipazione ad attività formativa tenuta ed organizzata a cura degli intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti. La formazione professionale deve mirare al conseguimento di conoscenze tecniche aggiornate, di capacità tecnico - operative e di comunicazione con la clientela, ed avere ad oggetto quanto previsto dall'art. 17, comma 2°, lett. b)".

Dopo l'art. 42, comma 1°, è aggiunto il seguente comma: "In caso di addetti di intermediari iscritti nella sezione D, il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati è accertato mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi ai criteri stabiliti dall'art. 17, comma 2°, tenuti ed organizzati dagli stessi intermediari per i quali operano o dalle relative imprese proponenti".

ooOoo

Questione ulteriore concerne gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera, che svolgano l'attività da meno di un anno dall'entrata in vigore del regolamento in esame, che costituisce il termine di riferimento secondo la riferita interpretazione conforme al principio di parità di trattamento.

Il breve periodo che, necessariamente, intercorre tra la definitiva approvazione ed il 31 dicembre 2006 (ed *a fortiori* ove rimanesse la data del 31 ottobre 2006) - la cui brevità non è di certo imputabile agli intermediari - è oggettivamente preclusivo allo svolgimento di un'attività formativa rispondente, in concreto, a quanto previsto. Una soluzione che mantenga un elevato parametro formativo, rispondendo in pieno alla esigenza di rispettare gli obblighi formativi, è quella di consentire comunque l'operatività di tali addetti, fissando un termine entro il quale l'intermediario dovrà accertare la loro rinnovata professionalità.

Sulla scorta di tali considerazioni, se condivise, si propone la seguente modifica al regolamento:

Dopo l'art. 73 è aggiunto un nuovo articolo con la seguente formulazione:

“Per gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera, che svolgano l'attività da meno di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'accertamento delle cognizione e capacità professionali di cui al precedente art. 42 è operato dall'intermediario per conto del quale svolgono l'attività entro il 30 giugno 2007”.

ooOoo

Le considerazioni svolte poc'anzi sulla esigenza di non conformare i requisiti richiesti agli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali su quelli previsti per gli intermediari iscritti nella sezione C, stanti le segnalate divergenze, possono ripresentarsi anche per gli intermediari che devono iscriversi nella sezione E, pur con alcuni temperamenti.

In particolare, si osserva come costoro svolgano l'attività, spesso, soggiacendo a vincolo gerarchico, ed in ogni caso operativo, verso l'intermediario che potrebbe utilizzare i collaboratori impiegati nell'attività all'interno dei suoi locali anche per svolgere attività all'esterno. Di talché, sembra opportuno, da un lato, accentuare il vincolo formativo rispetto a coloro che operano esclusivamente all'interno dei locali; dall'altro, di attenuarlo in confronto a chi non è mai soggetto a tale vincolo, ossia gli intermediari iscritti nella sezione C.

Sulla scorta di tali considerazioni, se condivise, si propone la seguente modifica alla bozza di regolamento:

All'art. 21, comma 1°, lett. c), dopo le parole “conformi ai criteri previsti dall'art.17, comma 2”, sono aggiunte le seguenti “e per un numero di ore non inferiore a 60 ore annuali, oppure a 30 ore annuali nel caso in cui ai corsi in aula si affianchi una formazione a distanza di 30 ore”.

ooOoo

Anche per gli intermediari che devono iscriversi alla sezione E si pone l'esigenza sollevata con riferimento agli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali nei quali opera l'intermediario, quando tale operatività sia inferiore all'anno dall'entrata in vigore del regolamento in esame.

Richiamando le ragioni là esposte, si propone la seguente modifica:

Dopo l'art. 73 è aggiunto un nuovo articolo con la seguente formulazione:

“Per gli addetti all'attività di intermediazione all'esterno dei locali in cui l'intermediario opera, che svolgano l'attività da meno di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'accertamento delle cognizione e capacità professionali di cui al precedente art. 21 è operato dall'intermediario per conto del quale svolgono l'attività entro il 30 giugno 2007”.

ooOoo

Problema specifico, riguardante l'accertamento dei requisiti degli intermediari che devono iscriversi alla sezione E, attiene al caso in cui costoro svolgano l'attività per conto di una pluralità di intermediari, poiché l'attuale formulazione dell'art. 42, comma 1°, non consente di desumere alcun criterio in ordine al modo in cui eseguire tale accertamento, oltre ai soggetti che vi sono tenuti: tutti gli intermediari e ciascuno per intero? Si chiede, pertanto, che il regolamento colmi questa lacuna.

ooOoo

In tema di aggiornamento professionale, previsto dagli artt. 28 e 42, comma 2°, lett. b), non si contesta il principio in sé, tanto più che l'art. 3, par. 3, comma 2°, della Direttiva 2002/92/CE dispone che “la validità della registrazione è soggetta a regolare revisione da parte dell'autorità competente”, con la cancellazione dal registro per gli intermediari che non sono più in possesso dei requisiti professionali.

Si osserva, tuttavia, come il codice delle assicurazioni non preveda alcunché al riguardo. Pertanto, in assenza di una norma primaria, deve escludersi che l'ISVAP abbia una potestà regolamentare in merito; laddove un intervento è possibile allorquando si apporteranno eventuali correttivi al codice delle assicurazioni.

ooOoo

Ulteriore profilo che rileva per l'iscrizione al registro c.d. unico attiene alla polizza della responsabilità civile, le cui caratteristiche sono dettate dall'art. 11.

Si afferma subito che una polizza che rispecchi quanto previsto dall'art. 11 non potrà mai essere stipulata.

La circostanza che la copertura operi sino ai cinque successivi non è accettata dai mercati riassicurativi internazionali, per i quali il periodo massimo di osservazione che è possibile ottenere è di due anni. Si tratta di circostanza, peraltro, che non può non essere nota all'ISVAP, dovendo così ritenere che il termine di cinque anni rappresenti una mera svista.

Si osserva, inoltre, che le polizze Rc professionale sono offerte dai sottoscrittori italiani ed esteri nella forma "claims made", anche con retroattività illimitata, e non nella forma "loss occurrence". Risulta evidente la maggiore tutela per i contraenti a seguito di una diversa formulazione della disposizione che tenga conto delle dinamiche del mercato assicurativo, poiché la sua versione attuale esclude dalla garanzia tutti i sinistri occorsi precedentemente all'entrata in vigore della nuova polizza, ma manifestatisi con una richiesta di risarcimento in data successiva. Andrebbe precisato pure che il riferimento ad una sola impresa non esclude la possibilità di una coassicurazione perché, diversamente, la limitazione anzidetta sarebbe priva di ogni giustificazione; e che il divieto di scoperto e franchigie si riferisce alla possibilità di opporle ai terzi. E' quest'ultimo, infatti, l'aspetto che attiene alla tutela dei contraenti, per il quale la copertura è prevista dalla Direttiva 2002/92/CE.

Soddisfatta tale esigenza, eventuali franchigie a carico dell'intermediario sono addirittura auspicabili, rispondendo alla nota esigenza di responsabilizzarlo nella gestione del rischio.

Oscuro, infine, è il riferimento operato dall'art. 11, comma 4°, alle polizze che prevedono coperture cumulative. Già l'attuale formulazione degli artt. 37, comma 1°, e 64, comma 2°, infatti, esclude che l'intermediario "temporaneamente inattivo" debba stipulare la polizza in questione.

Sulla scorta di tali considerazioni, se condivise, si propongono le seguenti modifiche al regolamento:

L'art. 11, comma 1°, è sostituito dal seguente: "La polizza di assicurazione della responsabilità civile, necessaria per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del registro, salvo il disposto dell'art. 64, comma 2°, deve essere stipulata, anche in coassicurazione, con una o più imprese italiane o estere autorizzate all'esercizio del ramo 13 di responsabilità civile generale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto o ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana".

All'art. 11, comma 2°, l'espressione "5 anni" è sostituita dalla seguente: "due anni".

L'art. 11, comma 4°, secondo capoverso è sostituito dal seguente: "Essa deve garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri e non deve presentare scoperti o franchigie opponibili a terzi".

All'art. 11, comma 4°, l'espressione "i danni occorsi nel periodo di vigenza della polizza, ancorché denunciati nei 5 anni successivi" è sostituita dalla seguente: "i sinistri denunciati nel periodo di vigenza della polizza e nei due anni successivi alla scadenza, anche se occorsi nei periodi precedenti alla decorrenza della polizza".

All'art. 11, comma 4°, il periodo "Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi devono essere riferiti a ciascun intermediario che richiede l'iscrizione" è abrogato.

ooOoo

Si osserva, infine, che l'ISVAP non ha inteso fornire alcuna specificazione in merito alla definizione dell'attività di intermediazione recepita dall'art. 106 c.a.; a differenza di quanto sarebbe stato auspicabile al fine di conoscere *ex ante* i soggetti compresi nel novero di coloro che svolgono l'intermediazione assicurativa e riassicurativa, destinatari delle relative disposizioni organizzative, comportamentali e sanzionatorie. In assenza di ciò, si sollecita almeno un chiarimento circa la figura del c.d. segnalatore, poiché ricorrente nell'attività svolta dai broker. In particolare, si vuole un conforto nell'affermazione che, la palese finalizzazione delle diverse attività contemplate nell'art. 106 c.a. alla presentazione o proposta di contratti ai clienti, escluda dagli intermediari assicurativi quei soggetti - come il segnalatore - che si limitano a presentare clienti all'intermediario.

SEZIONE II

Per l'iscrizione nella sezione B del registro c.d. unico è necessario aver superato la prova d'idoneità disciplinata dall'art. 9.

Nella sua attuale formulazione, però, non si evince che la prova è diretta espressamente ad accertare la preparazione del candidato con specifico riguardo alla svolgimento dell'attività di

intermediazione, nonostante l'art. 4, par. 1, comma 2°, della Direttiva 2002/92/CE faccia riferimento a “cognizioni e capacità relative all'attività di intermediazione e ai prodotti offerti”. Dalla commissione esaminatrice, inoltre, sono esclusi i rappresentanti delle categorie interessate, ossia broker e agenti.

Le ragioni di tale scelta sono inspiegabili, atteso che tutte le prove di idoneità previste nel nostro ordinamento per l'iscrizione ad albi o registri prevedono la partecipazione, in numero non maggioritario, di esponenti della categoria.

Si propongono, pertanto, le seguenti modifiche al regolamento:

L'art. 9, comma 1. è sostituito dal seguente: “La prova di idoneità è diretta ad accertare le conoscenze teorico-pratiche del candidato necessarie per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. La prova è indetta dall'ISVAP, almeno due volte l'anno, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel proprio Bollettino e nel proprio sito internet e consiste in un esame scritto ed in uno orale”.

All'art. 10, comma 1°, sono aggiunte le seguenti lettere *d)* ed *e)*: “lett. *d)* due rappresentanti dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione; lett. *e)* due rappresentanti degli agenti di assicurazione”.

All'art. 10, comma 3°, l'espressione “e da un docente universitario” è sostituita dalla seguente: “, da un docente universitario, da un rappresentante dei mediatori di assicurazione o riassicurazione e da un rappresentante degli agenti di assicurazione”

ooOoo

Sempre in tema di iscrizione al registro, si osserva che l'art. 25 non prevede un termine entro il quale l'ISVAP deve compiere l'istruttoria per l'iscrizione.

La conseguenza è che l'inserimento di un nuovo collaboratore non è possibile in tempi certi. E' necessario, pertanto, che il termine sia fissato, ovvero, che per i collaboratori iscritti nella sezione E sia prevista una iscrizione automatica, previa attestazione dell'intermediario sul rispetto dei requisiti, salvo il potere dell'ISVAP, entro un certo termine, di revocare l'iscrizione. Automatismo che si giustificerebbe per la responsabilità gravante sull'intermediario per conto del quale operano.

ooOoo

L'attuale formulazione dell'art. 36, comma 3°, lascia intendere che soltanto le imprese di assicurazione possano avvalersi degli intermediari iscritti nella sezione D. Appare evidente il

contrasto con il disposto dell'art. 119, comma 2° c.a. che prevede la stessa possibilità anche per gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B.

Si propone, pertanto, la seguente modifica:

All'art. 36 è aggiunto un comma sesto così formulato: “Gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro, che si avvalgono degli intermediari iscritti nella sezione D, sono tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al precedente comma 3°, lett. a) e b)”.

ooOoo

Volgendo l'attenzione sull'esercizio dell'attività di intermediazione, si rileva in via preliminare che, ogni qual volta si stabilisce un certo numero di giorni per comunicazioni ed adempimenti, andrebbe specificato che deve trattarsi di “giorni lavorativi”.

ooOoo

L'art. 40 dispone che le imprese di assicurazione verificano l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento professionale effettuati dalle “reti distributive”; mentre l'art. 52 prevede che tali imprese impartiscono istruzioni agli “intermediari” per l'acquisizione di ogni informazione utile dai clienti in fase precontrattuale.

In entrambi i casi, è opportuno precisare che gli intermediari iscritti nella sezione B non sono destinatari di tali previsioni, essendo circostanza pacifica che i broker non sono compresi nella rete distributiva delle imprese. Principio ripresentato dalla definizione offerta dall'art. 109, comma 2°, lett. b), secondo cui “agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione”. Altrimenti, poiché i broker operano sempre con una pluralità di imprese, si arriverebbe all'assurdo di postulare che ognuna di queste è tenuta a verificare l'adeguatezza, e ad impartire istruzioni, al broker medesimo! Resta fermo, ovviamente, che il broker dovrà compiere la valutazione di adeguatezza richiesta dall'art. 52, giacché obbligo che attiene a tutti gli intermediari.

Si propongono, pertanto, le seguenti modifiche:

All'art. 2, dopo la lett. ii), è inserita la lett. ll), con conseguente ridenominazione delle successive, avente la seguente formulazione: “reti distributive: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una impresa di assicurazione o riassicurazione”

All'art. 52, comma 1°, l'espressione “agli intermediari” è sostituita dalla seguente: “alle proprie reti distributive”.

All'art. 52, comma 1°, è aggiunto il seguente periodo: “Analoga valutazione è compiuta dagli intermediari iscritti nella sezione B del registro”.

ooOoo

L'art. 41, commi 1° e 3°, menziona la distribuzione di “contratti assicurativi standardizzati” da parte degli intermediari iscritti alla sezione D e l'art. 1, lett. *h*) ne fornisce la definizione che ricalca quella offerta dall'art. 119, comma 2°. Appare evidente, tuttavia, come l'uso del termine contratto costituisca una variazione rispetto all'art. 119, comma, 2°, che menziona le “polizze standardizzate”.

Non si scorge la ragione di una siffatta variazione, sicuramente dovuta ad una mera svista che necessita, perciò, di essere corretta per adeguare il testo normativo al superiore dettato legislativo.

Si propone, pertanto, la seguente modifica del regolamento:

All'art. 1, lett. *h*), l'espressione “contratti assicurativi standardizzati” è sostituita dalla seguente: “polizze assicurative standardizzate”.

All'art. 41, commi 1° e 3°, l'espressione “contratti assicurativi standardizzati” è sostituita dalla seguente: “polizze assicurative standardizzate”.

ooOoo

Sempre l'art. 41, comma 3°, consente la distribuzione di contratti (*rectius*: polizze) assicurativi non standardizzati all'interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione D del registro “a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all'interno di tali locali siano iscritte alla sezione A del registro”.

Il significato della norma è oscuro. Indicando la situazione in cui un agente può utilizzare i locali di tali intermediari per lo svolgimento della propria attività, magari in aggiunta a quelli in cui normalmente la svolge, non si scorge la necessità di una previsione espressa in tal senso, né la legittimità della preclusione per i broker a fare altrettanto; mentre, se volesse significare che il personale dipendente dell'intermediario iscritto alla sezione D non incontra limiti alla distribuzione, se iscritto alla sezione A, non si comprende come si possa conciliare lo status di dipendente con quello di agente, ossia di colui che agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione (art. 109, comma 2°, lett. *a*) c.a.).

Si propone, pertanto, l'abrogazione dell'art. 41, comma 3°.

In alternativa, ove si ritenga di mantenere la disposizione anzidetta, si propone la seguente modifica: dopo l'espressione "alla sezione A" è aggiunta la seguente "o alla sezione B".

ooOoo

Continuando nella disamina dei requisiti per lo svolgimento dell'attività, l'art. 42, comma 2°, lett. a) stabilisce che gli intermediari accertino "periodicamente" la permanenza del possesso dei requisiti di professionalità stabiliti al comma precedente.

Si ribadisce quanto osservato in precedenza, sulla inesistenza di una potestà regolamentare dell'ISVAP in materia, auspicando una modifica che conformi il codice delle assicurazioni alle previsioni della Direttiva 2002/92/CE in merito. Fermo restando ciò, al fine di evitare verifiche continue, o al contrario troppo sporadiche, si suggerisce di onerare l'intermediario della verifica ogni qual volta ritenga che vi siano fondate ragioni per dubitare della permanenza della professionalità richiesta.

Si propone, pertanto, la seguente modifica del regolamento:

L'art. 42, comma 2°, lett. a) è sostituito dal seguente: "accertano la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma 1°, ogni qual volta ritengano che non siano più sussistenti e si astengono dall'utilizzare i soggetti per i quali abbiano riscontrato l'effettiva insussistenza fino al perdurare della stessa".

ooOoo

Con riferimento alle regole di presentazione e comportamento, è opportuno chiarire che, all'art. 45, i soggetti individuati negli alinea sono denominati in modo riassuntivo con il termine di "intermediari", come destinatari delle disposizioni del titolo II.

Pertanto, si propone la seguente modifica del regolamento:

All'art. 45 è aggiunto un comma secondo con la seguente formulazione: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo, i soggetti individuati al precedente comma 1° sono designati in seguito come "intermediari".

ooOoo

Altra osservazione riguarda il disposto dell'art. 47, comma 3°, che individua i mezzi di pagamento dei premi assicurativi.

Si osserva che la sostituzione del contante con i mezzi di pagamento elencati dalla norma anzidetta espone gli intermediari ad un rischio eccessivo, ossia quello del mancato buon fine

dell'operazione di pagamento. In altri termini, si evidenzia come la disposizione sia eccessivamente sbilanciata sul versante della "tracciabilità" del pagamento, e non abbia adeguatamente ponderato il pericolo di favorire comportamenti opportunistici da parte di contraenti senza scrupoli.

In una visione equilibrata degli interessi in gioco, la sostituzione del contante trova una contropartita nella precisazione che il pagamento effettuato con uno dei mezzi individuati dall'art. 47 produce l'effetto liberatorio per il contraente, sancito dall'art. 118 c.a., solo quando si realizza il buon fine del pagamento medesimo. In questa prospettiva, se non sorgono problemi per gli assegni di cui alla lett. a), andrebbe precisato l'esatto momento in cui il bonifico e gli altri sistemi di pagamento menzionati alla lett. b) possono considerarsi liberatori per il contraente, essendo riscontrato il buon fine del suo pagamento.

Sempre rispetto all'art. 47, comma 3°, si dispone che il divieto di ricevere denaro contante per i contratti di assicurazione contro i danni è relativo alla somma di cinquecento euro "annui complessivi".

Sarebbe opportuno riferire la somma alle rate in luogo dell'anno, evitando inutili complicazioni connesse al frazionamento del premio annuo complessivo, nonché adeguare l'importo a quello previsto dalle vigenti disposizioni antiriciclaggio che fissano un importo oltre il quale è previsto pure l'obbligo di identificazione di colui che esegue l'operazione. In tal modo, si perverrebbe al risultato di uniformare gli obblighi di comportamento degli intermediari, senza introdurre differenze che non paiono giustificate.

Sulla scorta di tali considerazioni, se condivise, si propongono le seguenti modifiche al regolamento:

All'art. 47, comma 3°, secondo capoverso, l'espressione: "Per i contratti di assicurazione contro i danni il divieto riguarda i premi di importo superiore a cinquecento euro annui complessivi" è sostituita dalla seguente: "Per i contratti di assicurazione contro i danni il divieto riguarda le rate di premio di importo superiore a 3.098, 74 euro".

All'art. 47 è aggiunto un comma quarto con la seguente formulazione: "Il pagamento dei premi assicurativi, eseguito con i mezzi di pagamento individuati dal precedente comma, produce l'effetto liberatorio per il contraente nel momento dell'accredito della somma nel conto dell'intermediario o dell'impresa".

ooOoo

Il disposto dell'art. 49, in tema di informativa precontrattuale, lascia perplessi.

In via generale, si osserva come la quantità di documenti ivi prevista provochi solo conseguenze negative: (i) per il contraente, che riceve un *surplus* informativo cartaceo che rischia di equivalere sul piano funzionale, paradossalmente, a nessuna informazione; (ii) per gli intermediari costretti alla preparazione di un'ingente modulistica, con un incremento del grado di probabilità di compiere errori di natura formale e dei costi connessi alla custodia di tale ingente quantità di documenti.

Nello specifico, l'art. 49, comma 1°, lett. a) dispone che gli intermediari consegnino al contraente copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 20, "anche in caso di rinnovo del contratto". Appare evidente l'inutilità di questo adempimento, se riferito alle ipotesi di rinnovo tacito, che non trova alcuna giustificazione in punto di tutela del contraente perché è già previsto l'obbligo di inviare la dichiarazione anzidetta qualora siano intervenute modifiche di rilievo. In altri termini, sono condivisibili quelle ipotesi in cui si collega il supplemento d'informazione all'esistenza di un'informazione da fornire al contraente, rinunciando ad inutili, costosi e controproducenti automatismi.

Sulla scorta di tale principio, la consegna della documentazione dovrebbe avvenire, almeno per quanto attiene agli intermediari iscritti nella sezione B, e per coloro che agiscono all'esterno per loro conto e sono dunque iscritti alla sezione E, al momento in cui ricevono l'incarico dal cliente, e non in occasione di ogni singolo contratto, fermo restando l'obbligo di fornire il supplemento di informazione al verificarsi di modifiche di rilievo.

Le considerazioni svolte permettono di proporre le seguenti modifiche al regolamento:

All'art. 49, comma 1°, il primo capoverso è sostituito dal seguente: "Prima di far sottoscrivere al contraente una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, o al momento in cui ricevono l'incarico, gli intermediari consegnano al contraente".

All'art. 49, comma 1°, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 20. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti ed è consegnata in caso di modifiche di rilievo o di rinnovo non tacito del contratto".

ooOoo

Riguardo al disposto dell'art. 55, comma 1°, lett. a), si rende opportuna una precisazione conforme al principio ivi sancito, avente il seguente tenore:

All'art. 55, comma 1°, lett. a), dopo le parole “con l'impresa medesima”, sono aggiunte le seguenti: “che consenta l'effetto liberatorio per il contraente previsto dall'art. 118, comma 1, del decreto”.

ooOoo

L'art. 56, relativo ai contratti in forma collettiva, richiama una serie di disposizioni che trovano applicazione nei confronti degli assicurati.

Andrebbe chiarito che il rinvio all'art. 47, in particolare la sua lett. c), attiene alla valutazione del contraente e non di ciascun assicurato.

ooOoo

L'art. 57 dispone in ordine alla conservazione della documentazione da parte dell'intermediario.

La previsione attua il disposto dell'art. 120, comma 4°, lett. c), c.a. che si limita a disporre che l'ISVAP disciplina, con regolamento, il modo di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta. Il termine fissato, cinque anni, e la quantità di documentazione da conservare (v., ad es., il comma 1°, lett. b): “tutta la documentazione relativa ai contratti conclusi”) appaiono forieri di costi del tutto sproporzionati. Si chiede, pertanto, di ridurre sia il termine anzidetto a due anni, sia i documenti per i quali sussiste l'obbligo di conservazione.

ooOoo

Si formulano una serie di osservazioni, infine, sulla parte dedicata alle sanzioni.

L'art. 62, comma 2°, si premura di individuare le disposizioni la cui violazione determina l'applicazione delle sanzioni disciplinari sancite dal comma precedente.

Sotto quest'aspetto, l'elenco si rivela senz'altro utile e rispondente ad un principio di tipicità dell'illecito, che richiede di conoscere *ex ante* i comportamenti vietati.

Non altrettanto può dirsi nella parte in cui si associano una serie di violazioni a determinate sanzioni, talvolta individuate nella radiazione ed altre nella censura.

Si tratta di una scelta priva di conforto legislativo poiché l'art. 329 c.a. nulla dispone al riguardo, stabilendo che la punizione avviene “in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva”.

L'art. 329, comma 2°, c.a., in particolare, associa le sanzioni individuate dal comma precedente alla maggiore o minore gravità dei fatti imputabili, senza operare alcuna tipizzazione delle relative fattispecie. In altri termini, l'art. 329 c.a. stabilisce che la violazione di una determinata

disposizione comporta non di per sé, ma in relazione alla gravità degli specifici fatti imputabili al responsabile, l'applicazione delle sanzioni ivi individuate (radiazione, censura e richiamo), graduate in relazione alla gravità concretamente asserita dall'ISVAP. Non a caso, lo stesso regolamento è costretto ad individuare il meccanismo dell'art. 62, comma 3°, per graduare le sanzioni "tenuto conto delle circostanze e di ogni altro elemento disponibile", sebbene con un criterio di automaticità in contrasto con il dato legislativo offerto dall'art. 320 c.a.

L'art. 62, comma 4°, inoltre, prendendo in considerazione l'ipotesi di esercizio dell'attività in forma societaria, individua i casi dell'omesso controllo, delle disfunzioni organizzative e della sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare, come idonei a determinare la cancellazione della società medesima dal registro c.d. unico.

Si osserva, tuttavia, che, mentre la sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare è espressamente menzionata dall'art. 330, comma 2°, c.a., non altrettanto vale per le altre due ipotesi. L'art. 330, comma 2°, c.a., infatti, si riferisce a "casi di particolare gravità", ossia ad ipotesi che non sono riassumibili in quelle menzionate dall'art. 62, comma 4°. Operando in materia di illeciti, sia pur disciplinari, ed in considerazione dei riflessi (negativi) sul piano dell'attività d'impresa e dei rapporti d'intermediazione in corso, le specificazioni in questione appaiono contrarie al criterio della "particolare gravità" individuato dal legislatore, che non può automaticamente riscontrarsi tutte le volte che si dovessero verificare "disfunzioni organizzative" o "un omesso controllo".

Si propongono, pertanto, le seguenti modifiche del regolamento:

Nell'art. 62, comma 2°, le espressioni "a) dispone la radiazione in caso di", "b) dispone la censura in caso di", c) dispone il richiamo in caso di", sono abrogate.

All'art. 62, comma 2°, l'espressione "Fermo restando quanto stabilito dal comma 1°, l'ISVAP" è sostituita dalla seguente: "Fermo restando quanto stabilito dal comma 1°, le sanzioni ivi previste si applicano alla presenza di violazioni concernenti le seguenti disposizioni:".

L'art. 62, comma 3° è abrogato.

L'art. 62, comma 4°, è sostituito dal seguente: "Nei casi di particolare gravità, oppure in caso di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare, nei quali sia configurabile una corresponsabilità della società, la radiazione della persona fisica che esercita l'attività in ambito societario comporta anche la cancellazione della società".

ooOoo

Tra le disposizioni che possono formare oggetto di sanzione disciplinare in caso di violazione compaiono anche quelle che attengono all'adempimento di obblighi contrattuali in capo all'intermediario.

Si può fortemente dubitare che sanzioni amministrative, sia pur di tipo disciplinare, possano essere associate a violazioni di negozi giuridici tra privati.

ooOoo

La condivisione delle modifiche proposte al testo di regolamento comporta la conseguente necessità di modificare gli allegati al regolamento medesimo, nelle parti corrispondenti; tanto più che gli allegati, svolgendo una funzione di mera attuazione esecutiva delle previsioni normative, non possono imporre adempimenti diversi ed in contrasto con quelli stabiliti nel regolamento medesimo.

ooOoo

Si segnalano, infine, possibili refusi, difetti di coordinamento o imprecisioni:

L'art. 2, lett. j) definisce i corsi in aula, senza precisare che a questa deve equipararsi la video conferenza. La preclusione sarebbe altrimenti ingiustificata, tanto più ove si consideri che anche talune Università impartiscono soltanto corsi - legalmente riconosciuti - in via telematica.


All'art. 3, comma 4°, si richiama l'art. 43, comma 5°, che non esiste.

All'art. 55, comma 2°, il rinvio all'art. 60, comma 2°, lett. a), pare riferito, in realtà, al comma 1° del medesimo articolo 60.

All'art. 59, oltre ad un difetto di numerazione (3 e 4, in luogo di 1 e 2), si dispone al comma 3°, in realtà 1°, un rinvio all'attività prevista da un comma non meglio specificato.

All'art. 64, comma 5°, si richiama il comma 3° dello stessa norma, sebbene il rinvio si riferisca, in realtà, al comma 4°.

Il Presidente



Roma, 15 settembre 2006